

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA**

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2012, N. 22

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1

Proroga di termini

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984 ed altre norme di carattere urbanistico), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "ventiquattro mesi";
- b) le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).